

Oggetto n. 4929 - Risoluzione proposta dai consiglieri Borghi, Rivi, Monari, Bortolazzi, Delchiappo, Masella, Mazza, Nanni, Alberti e Guerra per invitare il Governo della Repubblica italiana a sospendere la pratica dei respingimenti, a porre in essere azioni volte a soccorrere le persone migranti sui barconi e ad operare in modo rispettoso della vita e della dignità delle stesse.

RISOLUZIONE

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

per acque internazionali (o alto mare) si intende quella parte del mare aperto che non appartiene a nessuno Stato e sulla quale vige il principio della libertà dei mari (Convenzione di Ginevra sull'alto mare del 1958 e Convenzione sul diritto del mare di Montego Bay del 1982). L'art. 33, co. 1 della Convenzione di Ginevra (cui ha aderito anche l'Italia ratificando con legge n. 722/1954) recita: "Nessuno Stato Contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche.";

osservato che

il giorno 7 maggio 2009, 227 persone (40 donne di cui 3 incinte) a bordo di 3 barconi sono state soccorse in zona SAR maltese da motovedette italiane, a 35 miglia marittime dall'isola di Lampedusa. Per quanto è dato sapere, a seguito di accordi con la Libia, i comandanti di alcune navi militari italiane hanno accolto a bordo tutti i migranti per poi riportarli immediatamente in Libia, ove sono stati consegnati alle autorità libiche. L'8 maggio è avvenuto un secondo respingimento dopo che un rimorchiatore italiano in servizio su una piattaforma dell'ENI ha intercettato un barcone con 77 persone e lo ha riportato in Libia. Analoghe operazioni sono state compiute anche nei giorni successivi, come affermato agli organi di stampa dal Ministro dell'interno italiano, il quale, al 10 maggio, indica in circa 500 i migranti riconsegnati alla Libia, qualificando gli episodi come "risultato storico".

Nessuna delle persone trasportate in Libia è stata ufficialmente identificata, né è stata rilevata la nazionalità, la minore età, lo stato di gravidanza delle donne, le condizioni di salute dei migranti, né verificate eventuali richieste di protezione internazionale.

Operatori umanitari e giornalisti hanno raccolto numerose testimonianze su tali episodi. Testimonianze confermate anche da rapporti di agenzie internazionali come Amnesty International e Human Rights Watch (HRW). E' ragionevole e verosimile ritenere che tra i migranti riportati in Libia vi fossero anche rifugiati che avrebbero avuto il diritto - inviolabile - di accedere alla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale in Italia;

verificato che

nel D.M. 14 luglio 2003 (Pisanu) non si contemplano azioni di respingimento, ma solo attività di sorveglianza, soccorso e polizia. Solo l'art. 7, co. 2 prevede che, in seguito al fermo di navi sospette, si possa anche procedere al rinvio nei porti di partenza;

appreso che

i respingimenti pare avvengano sulla base di un Protocollo firmato il 4 febbraio 2009 dal ministro Maroni, d'accordo con il suo omologo libico, dando attuazione ad un Accordo tra i due Paesi firmato nel 2007 (Amato);

considerato che

la Libia non ha firmato la Convenzione di Ginevra, non possiede una legge sull'asilo né un sistema di accoglienza e protezione dei rifugiati, oltre ad essere un paese in cui c'è forte dubbio sul rispetto dei diritti umani. Tra le persone che tentano di entrare in Italia attraverso barconi apprestati da organizzazioni criminali, ci sono quelle (ad esempio somali ed eritrei) che possono definirsi "rifugiati" trovando dunque protezione in base alle leggi italiane (che aderisce alle convenzioni internazionali e, chiaramente, all'Unione Europea);

sottolineato che

l'Italia, quale Stato membro dell'Unione Europea, è vincolata agli obblighi da essa derivanti, sia nell'esercizio della potestà legislativa e normativa in generale, sia nell'adozione di provvedimenti di natura amministrativa o nella prassi. Gli stessi atti adottati dall'Unione Europea rispettano i diritti fondamentali come garantiti nella CEDU (articolo 6 TUE) in quanto principi generali del diritto comunitario. La Carta dei diritti fondamentali riconosce il diritto di asilo all'articolo 18. Inoltre, l'applicazione della Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati ed il divieto di rimpatrio a rischio di persecuzione (articolo 33) è alla base dell'istituzione del regime europeo comune in materia di asilo (Consiglio europeo di Tampere del

1999). Per quanto riguarda in particolare i cd. "respingimenti" è rilevante il Regolamento CE n. 562/2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), dove si rinvengono le norme applicabili al controllo di frontiera sulle persone che attraversano le frontiere esterne. Questo controllo di frontiera dovrebbe contribuire alla lotta contro l'immigrazione clandestina e la tratta degli esseri umani, (considerando 6) e si applica senza pregiudizio dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale, in particolare per quanto concerne il non respingimento (articolo 3);

il Testo Unico sull'immigrazione prevede che lo straniero che non ha i requisiti per entrare in Italia viene respinto alla frontiera (art. 10, co. 1) e deroga per i rifugiati (co. 4). Art. 19, co. 1: "In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvioato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione." In via ulteriore il divieto di respingimento riguarda le donne in stato di gravidanza o con bambini di sei mesi (art. 19, co. 2).

**Tutto ciò considerato,
invita il Governo della Repubblica italiana**

a sospendere la pratica dei "respingimenti" finché non avrà fornito in modo chiaro ed inequivocabile le basi giuridiche, del diritto interno e del diritto internazionale, che legittimano i respingimenti in mare, e quali sono state le modalità concrete con cui essi sono stati messi in atto, le procedure concretamente poste in essere, oltre a rendere noti i contenuti degli accordi Italia - Libia non pubblicati in Gazzetta Ufficiale;

ad adoperarsi per prestare soccorso a tutte le persone migranti stremate sui barconi ed a verificare, successivamente, quali di queste abbiano o meno il diritto di asilo o di accoglienza nel nostro Stato e quali invece dovranno essere espulse;

ad operare nei confronti di questi esseri umani in modo rispettoso della vita e della dignità delle persone come da tradizione del nostro Paese, nonché a rispettare le norme che regolano i rapporti internazionali in materia di respingimenti ed asilo.

Approvata a maggioranza nella seduta pomeridiana del 27 ottobre 2009